

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30 Ottobre 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

Il giorno 30 Ottobre 2012 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) CASANOVA FRANCESCO | 9) VALTANCOLI SIMONE |
| 3) PAZZI GIOVAN BATTISTA | 10) GUIDI ALESSANDRO |
| 4) CIUCCHI GIANLUCA | 11) LOCATELLI VALENTINO |
| 5) FRASSINETI FRANCESCA | 12) MARCHESINI MARZIA |
| 6) LAGHI MARCO | 13) RIMINI ORIANO |
| 7) RAGAZZINI RICCARDO | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

LOCATELLI VALENTINO

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa, inoltre, l' Assessore non Consigliere PINI Emanuele.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Frassinetti Francesca, Ronconi Patrizia e Marchesini Marzia.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco dichiara aperta la trattazione del punto all'ordine del giorno, quindi passa la parola al Vicesindaco, il quale, dopo una breve introduzione in ordine alla proposta deliberativa, chiede alla sig.ra Marina Frassinetti, dipendente addetta al Servizio Tributi, di illustrare i contenuti della bozza di Regolamento.

Al termine della relazione illustrativa, prende la parola il Consigliere Oriano Rimini, il quale chiede chiarimenti circa la competenza in ordine all'applicazione della riduzione fino all'80% delle aree edificabili di cui all'art. 4 del Regolamento.

In riscontro alla domanda, si chiarisce che la valutazione è di spettanza dell'Ufficio Tecnico.

Il Consigliere Rimini chiede chiarimenti in ordine alla previsione della riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati in luogo di una più ovvia previsione di esonero.

In riscontro alla domanda, si chiarisce che per legge lo Stato comunque acquisisce la quota di spettanza e pertanto l'esonero non è praticabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sotto riportata proposta di deliberazione illustrata dal Vicesindaco, Francesco Casanova e dalla dipendente addetta al Servizio Tributi, Marina Frassinetti;

Udito l'intervento del Consigliere Oriano Rimini;

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Consiglieri: Guidi Alessandro, Rimini Oriano e Marchesini Marzia), Contrari: n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sotto riportata.

Di seguito, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015:

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Rocca San Casciano, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

Acquisito il previsto parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 TUEL, come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13 , comma 15, del D.L. N. 201/2011e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.. N. 446/1997.

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Dott.ssa Raffaella Gamberini

Dottore Commercialista Revisore Ufficiale dei Conti
Studio C.so Mazzini n. 10 - 47100 Forlì
Tel. 0543 34342 Fax 0543 25445

Spett. Comune di Rocca San Casciano

Oggetto: Parere sul regolamento Imu adottato dal Comune di Rocca San Casciano rilasciato ai sensi del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174

La sottoscritta Dott.ssa Raffaella Gamberini, Revisore dei conti dell'ente di cui all'oggetto,
vista

la bozza del regolamento adottato da codesto ente nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, prevista dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni,


esprime

parere favorevole verificando che il suddetto Regolamento è stato redatto nel rispetto della disciplina normativa e delle linee guida del ministero.

Forlì, 29 Ottobre 2012

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Raffaella Gamberini





COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
(Provincia di Forlì - Cesena)

IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera C.C. N. ____ del 30/10/2012

INDICE

Art.1 - Oggetto	3
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero .	3
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 5 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente	3
Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili	4
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 8 - Versamenti minimi	4
Art. 9 - Attività di controllo e interessi moratori	5
Art. 10 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art. 12 - Riscossione coattiva	6
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento	



Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.

Ai fine dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del comune di Rocca San Casciano a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dal Comune entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 5

Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dal Comune con le modalità di cui all'art. 4.
2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene

applicata una riduzione fino all'80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dal Comune con le modalità di cui all'art. 4.

3. Al lotto di terreno identificato dallo strumento urbanistico come edificabile e sul quale insistono particolari limiti e vincoli allo sfruttamento della capacità edificatoria (ad esempio servitù, fasce di rispetto etc..) documentati da idonea relazione tecnica, può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento, valutata dall'ufficio competente.
4. Nel caso in cui si verificano più ipotesi di riduzione di cui ai punti precedenti non sarà possibile l'accumulo delle percentuali di riduzione.

Art. 6

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale Urbanistico Edilizio (R.U.E.). Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato che non prevedano il rilascio del certificato di conformità ed agibilità di cui all' art. 21 comma 2 L.R. 31/2002.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e/o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio competente, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia redatta da tecnico incaricato oppure con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio competente.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità;
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 7

Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8

Versamenti minimi

Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. N. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera €. 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo per ciascun periodo di imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non supera €. 12,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 10

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento di cui all'art. 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 11

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di due rate:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 13

Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 12 NOV. 2012 al 27 NOV. 2012.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

12 NOV. 2012



Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
